



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3029

Seduta del 16/09/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Bertolaso

Oggetto

MODALITA' ORGANIZZATIVE PER L'OTTENIMENTO DELL' IDONEITA' PSICO-FISICA PER GUIDE ALPINE – MAESTRI DI ALPINISMO, ASPIRANTI GUIDE ALPINE ED ACCOMPAGNATORI DI MEDIA MONTAGNA, DI CUI ALLA LEGGE N. 6/1989

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Cozzoli

I Dirigenti Danilo Cereda Nicoletta Cornaggia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTA la legge 2 gennaio 1989, n. 6 "Ordinamento della professione di guida alpina.", ed in particolare:

- l'art. 2, comma 2, che prevede che "Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, ..., è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.";
- l'art. 4, comma 1, che prevede che "L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e di guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione in appositi albi professionali, articolati per regione e tenuti, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide di cui all'articolo 13.";
- l'art. 5, comma 1 lettera c), che prevede tra i requisiti per ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo ed aspiranti guide l'"idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;"
- l'art. 8, comma 1, che prevede che "L'iscrizione negli albi ha efficacia per tre anni ed è rinnovata previo accertamento della idoneità psico-fisica ai sensi della lettera c) dell'articolo 5.";
- l'art. 13, commi 1 e 2, che stabiliscono che "In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.";
- l'art. 22, comma 1, che prevede che "Nelle regioni che prevedono la figura professionale dell'accompagnatore di media montagna, l'esercizio di tale attività è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale alla cui tenuta provvede il collegio regionale delle guide.";
- l'art. 22, comma 4, che prevede per gli Accompagnatori di Media Montagna, al fine della loro iscrizione nell'elenco speciale, il possesso dei medesimi requisiti di cui all'articolo 5 sopra richiamato;

PRESO ATTO, pertanto, che le professioni in oggetto rientrano nell'ambito delle professioni intellettuali, per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, in applicazione dell'art. 2229 del Codice Civile "Esercizio delle professioni intellettuali";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, c.d. TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”, così come modificata dalla legge regionale n. 22 del 14.12.2021 “*Modifiche al Titolo I e al Titolo VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33*” ed in particolare gli articoli 6 e 7, che precisano la natura giuridica ed i principi organizzativi relativi, rispettivamente, alle ATS ed alle ASST;

VISTA la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 “*Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti la montagna*”, ed in particolare l’art. 10, comma 7: “*Sono istituiti, quali organismi di autodisciplina e di autogoverno delle professioni di maestro di sci e di guida alpina e accompagnatore di media montagna, rispettivamente, il collegio regionale dei maestri di sci e il collegio regionale delle guide alpine. Le funzioni di vigilanza su tali organismi sono svolte dalla Giunta regionale.*”

VISTO il regolamento regionale 29 settembre 2017 n. 5 “*Norme per la promozione delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni della montagna*” ed in particolare:

- l’art. 8, comma 7, che rimanda, ai fini dell’iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o delle aspiranti guide alpine, alle previsioni di cui all’art. 5 della legge n.6/1989 sopra richiamata;
- l’art. 16, comma 3, che prevede che tra i requisiti necessari all’iscrizione nell’elenco speciale degli accompagnatori di media montagna, il possesso di attestato di idoneità psico-fisica;

POSTO che la “guida alpina” si configura come professione, e non come attività sportiva, rientrando nella definizione di “lavoratore” di cui all’art. 2 comma 1, lettera a) del già richiamato D.lgs. 81/2008, ove svolge la sua attività nell’ambito di una organizzazione o di lavoratore autonomo;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con DCR n. XII/42 del 20 giugno 2023 – Pilastro 2 “Lombardia al servizio dei cittadini” – Ambito strategico 2.3 “Sistema socio-sanitario a casa del cittadino” e Pilastro 6 “Lombardia protagonista” – Ambito strategico 6.3 “Sport e grandi eventi” - Obiettivo strategico 6.3.1 “Promuovere l’attività sportiva”, nell’ambito del quale si definisce che “particolare attenzione



Regione Lombardia

LA GIUNTA

sarà dedicata allo sviluppo e valorizzazione delle professioni sportive (maestri di sci e guide alpine)";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. X/6472 del 10/04/2017 *"Modifica della DGR 20 marzo 2017, n. x/6359 "Determinazioni in relazione alle unità operative di medicina del lavoro (UOOML) nel rispetto della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23"*, che identifica le specifiche competenze poste loro in capo;

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione della Giunta Regionale n. 6278 del 11/04/2022 *"Linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici (POAS) delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), delle Fondazioni Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico della Regione Lombardia e dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (AREU)"*, le cui linee guida contengono i principi e le indicazioni a cui le ATS e le ASST devono attenersi per la predisposizione dei rispettivi POAS, strumento per il cui tramite Regione individua e promuove le azioni utili per il conseguimento dei principi su cui si fonda la legislazione regionale, ed in particolare le disposizioni di cui alle sezioni:

- 2.6 "Medicina Legale", che prevede che in ogni ASST sia presente una struttura di medicina legale;
- 2.7 "Medicina del Lavoro" che colloca le attività delle UOOML, di cui alla soprarichiamata DGR 6359/2017, tra le competenze delle ASST;

RICHIAMATA la nota del 26/01/2018, prot. G1.2018.0002454, che fornisce indicazioni tecniche a supporto del rilascio delle certificazioni in questione;

CONSIDERATO che il contributo delle UOOML si esplica, a norma della citata DGR n. X/6472 del 10/04/2017, secondo un modello organizzativo "a Rete", non contemplando la presenza di un'Unità Operativa in ogni ASST, o Provincia o territorio di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS);

RAVVISATA pertanto la necessità di ampliare nei confronti delle aspiranti guide alpine, delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli accompagnatori di media montagna, l'offerta di prestazioni mediche funzionali al rilascio della certificazione prevista dall'art. 5 della legge n.6/1989, valorizzando parallelamente la complementarità e l'efficienza del Sistema Socio-Sanitario Lombardo;

VERIFICATO che la certificazione prevista dall'art. 5 della legge n.6/1989, in coerenza con i titoli e i requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008, può essere



Regione Lombardia

LA GIUNTA

affidata anche alla disciplina di medicina legale che garantisce una presenza più diffusa di operatori sul territorio regionale essendone previsto il servizio all'interno di ogni ASST;

RITENUTO di garantire uniformità nell'esecuzione delle prestazioni, da ricondurre alla diretta solvenza del richiedente, individuando di seguito gli esami da effettuare, fermo restando il diritto/dovere del medico di effettuare ulteriori e diversi accertamenti, ove ritenuto necessario:

- VISITA MEDICINA DEL LAVORO
- SPIROMETRIA SEMPLICE
- TEST ACUITA' VISIVA
- AUDIOMETRIA TONALE
- ECG
- ECG SOTTO SFORZO
- PRELIEVO EMATICO
- EMOCROMO CON FORMULA
- GLICEMIA
- CREATININA
- AST
- ALT
- GAMMA GT
- PT (TEMPO DI PROTROMBINA)
- PTT (TEMPO DI TROMBOPLASTINA)
- INR
- ESAME URINE STANDARD
- VACCINAZIONE ANTITETANICA (VACCINO + SOMMINISTRAZIONE)
- EVENTUALI ESAMI SPECIALISTICI A COMPLETAMENTO IN CASO DI RILIEVI ANAMNESTICI SIGNIFICATIVI

APPURATO pertanto che la certificazione in questione possa essere rilasciata sia dai servizi delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro, sia dai servizi di Medicina Legale afferenti alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST);

RITENUTO di dare mandato alle ASST di attivare l'offerta per l'ottenimento dell'idoneità di cui alla legge n. 6/1989, per il tramite sia dei servizi delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro, sia dei servizi di Medicina Legale afferenti alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST), entro il 31 ottobre 2024;

VISTA, inoltre, l'istituzione del Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia, a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 29 dell'11/11/1994, in adeguamento alla legge quadro n. 6/1989, quale ente pubblico a carattere territoriale, e che l'applicabilità delle norme concernenti le Amministrazioni Pubbliche ai Collegi professionali trova la propria disciplina generale nell'art. 2, commi 2 e 2-bis del [D.L. n. 101/2013](#), convertito in [Legge n. 125/2013](#);

RITENUTO pertanto di aggiornare il Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia al fine di facilitare la diffusione, tra gli iscritti agli Albi professionali da loro tenuti, delle previsioni del presente atto;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il bilancio di Regione Lombardia;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. che la certificazione di cui all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 "*Ordinamento della professione di guida alpina*" può essere rilasciata sia dai servizi delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML), sia dai servizi di Medicina Legale afferenti alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST);
2. di garantire uniformità nell'esecuzione delle prestazioni, da ricondurre alla diretta solvenza del richiedente, individuando di seguito gli esami da effettuare, fermo restando il diritto/dovere del medico di effettuare ulteriori e diversi accertamenti, ove ritenuto necessario:
 - VISITA MEDICINA DEL LAVORO
 - SPIROMETRIA SEMPLICE
 - TEST ACUITA' VISIVA
 - AUDIOMETRIA TONALE
 - ECG
 - ECG SOTTO SFORZO
 - PRELIEVO EMATICO
 - EMOCROMO CON FORMULA



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- GLICEMIA
- CREATININA
- AST
- ALT
- GAMMA GT
- PT (TEMPO DI PROTROMBINA)
- PTT (TEMPO DI TROMBOPLASTINA)
- INR
- ESAME URINE STANDARD
- VACCINAZIONE ANTITETANICA (VACCINO + SOMMINISTRAZIONE)
- EVENTUALI ESAMI SPECIALISTICI A COMPLETAMENTO IN CASO DI RILIEVI ANAMNESTICI SIGNIFICATIVI

3. di dare mandato alle ASST di attivare l'offerta per l'ottenimento dell'idoneità di cui al comma precedente per il tramite sia dei servizi delle Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML), sia dei servizi di Medicina Legale afferenti alle Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST), entro il 31 ottobre 2024;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle ATS alle ASST, alla Direzione di Funzione Specialistica "Sport e Giovani" ed al Collegio Regionale Guide Alpine Lombardia.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge